

REGIONE PIEMONTE  
Comune di  
Premia  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**PROGETTO ESECUTIVO**

Data:

# IMPIANTO IDROELETTRICO SU FIUME TOCE

CON DERIVAZIONE SCARICO CENTRALE ENEL DI CADARESE

**FORNITURA ED ASSISTENZA ALLA POSA  
IN OPERA DI TUBAZIONI DN 2500 IN PRFV**

ALLEGATO:

# D

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA

Progetto:

**C.G.M. s.r.l.**

Via Carale di Masera, 13  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
tel. 0324 241693  
fax 0324 44693  
E-Mail: [info@studiotecnicocgm.com](mailto:info@studiotecnicocgm.com)

Committente:

**S.I.F.T. s.r.l.**

**Società Idroelettrica Fiume Toce**  
P.za Municipio, 9  
28866 PREMIA (VB)

| VARIAZIONI | F   |             |       |      |        |
|------------|---|-------------|-------|------|--------|
|            | E   |             |       |      |        |
| D          |   |             |       |      |        |
| C          | Revisione generale                                    |             | 07/11 | rr.  | chieu  |
| B          | Nuova valutazione dell'importo "congruo" di fornitura |             | 06/11 | gs.  | chieu  |
| A          | Emissione   |             | 06/11 | gs.  | chieu  |
| rev.       |   | Descrizione | data  | dis. | contr. |

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI PREMIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**S.I.F.T. S.r.l.**

**Società Idroelettrica Fiume Toce**

P.za Municipio, 9 - 28866 PREMIA (VB)

**IMPIANTO IDROELETTRICO SU FIUME TOCE  
CON DERIVAZIONE SCARICO CENTRALE ENEL DI CADARESE**

**CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA ED ASSISTENZA  
ALLA POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DN 2500 IN PRFV**

## SOMMARIO

### **CAPO 1° - Oggetto ed ammontare dell'appalto, designazione, forma e principali caratteristiche delle prestazioni**

|   |        |
|---|--------|
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto                             | pag. 1 |
| Art. 2 - Importo delle prestazioni in appalto             | pag. 1 |
| Art. 3 - Definizioni ed interpretazioni                   | pag. 2 |
| Art. 4 - Condizioni di ammissibilità alla gara            | pag. 2 |
| Art. 5 - Osservanza di Leggi e Decreti                    | pag. 2 |
| Art. 6 - Quantità   | pag. 3 |
| Art. 7 - Le distinte di spedizione                        | pag. 3 |
| Art. 8 - Documentazione delle consegne                    | pag. 3 |
| Art. 9 - Spese di imballaggio, trasporto e di smaltimento | pag. 4 |

### **CAPO 2° - Accettazione, qualità, impiego e provvista dei materiali. Caratteristiche tecniche della fornitura**

|   |        |
|---|--------|
| Art. 10 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali                              | pag. 5 |
| Art. 11 - Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti e obblighi dell'appaltatore | pag. 5 |
| Art. 12 - Materie e provviste in genere   | pag. 6 |
| Art. 13 - Tubazioni in PRFV oggetto di fornitura                                      | pag. 6 |

### **CAPO 3° - Disposizioni particolari riguardanti la fornitura e modalità di valutazione**

|   |         |
|---|---------|
| Art. 14 - Osservanza del capitolato generale                            | pag. 9  |
| Art. 15 - Modalità di pagamento   | pag. 9  |
| Art. 16 - Non ammissibilità della variazione dei prezzi e compensazione | pag. 9  |
| Art. 17 - Documenti facenti parte del contratto                         | pag. 10 |
| Art. 18 - Cauzione provvisoria  | pag. 10 |
| Art. 19 - Cauzione definitiva   | pag. 10 |
| Art. 20 - Stipula del contratto   | pag. 11 |
| Art. 21 - Tempo per l'ultimazione e luogo di consegna della fornitura   | pag. 12 |
| Art. 22 - Penalità per il ritardo                                       | pag. 13 |
| Art. 23 - Controversie  | pag. 13 |
| Art. 24 - Collaudo  | pag. 13 |
| Art. 25 - Metodologie di collaudo                                       | pag. 14 |
| Art. 26 - Risultati di collaudo   | pag. 14 |
| Art. 27 - Piano di sicurezza e coordinamento                            | pag. 15 |
| Art. 28 - Piano operativo di sicurezza                                  | pag. 15 |
| Art. 29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza                | pag. 16 |
| Art. 30 - Coperture assicurative  | pag. 16 |
| Art. 31 - Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera      | pag. 17 |
| Art. 32 - Programma esecutivo   | pag. 18 |
| Art. 33 - Subappalto  | pag. 18 |
| Art. 34 - Definizione delle controversie                                | pag. 20 |
| Art. 35 - Risoluzione del contratto                                     | pag. 20 |
| Art. 36 - Obblighi di riservatezza                                      | pag. 22 |
| Art. 37 - Consenso al trattamento dei dati                              | pag. 22 |

## **CAPO 1°**

### **OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la sola FORNITURA ED ASSISTENZA ALLA POSA, comprensiva di trasporti, scarico e stoccaggio presso l'area di cantiere delle tubazioni in PRFV DN 2500 mm e relativi pezzi speciali che costituiranno la condotta forzata dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal canale di scarico della centrale ENEL di Cadarese, della ditta S.I.F.T. s.r.l., nel territorio del comune di Premia (VB).

La realizzazione delle opere civili (manufatti di captazione, edificio centrale, canale di scarico e fabbricato servizi), i lavori di posa delle tubazioni della condotta forzata (la cui fornitura è oggetto del presente capitolato), la fornitura ed installazione delle apparecchiature elettromeccaniche, sono oggetto di separati appalti tenuto conto della particolare specializzazione tecnica richiesta per la loro realizzazione.

In dettaglio, con riferimento agli elaborati grafici allegati, pienamente illustrativi delle sollecitazioni di esercizio e delle problematiche di posa cui sarà soggetta la tubazione interrata, l'appalto prevede la **fornitura di una condotta DN 2500 in PRFV - PN  $\geq$ 2 – SN  $\geq$ 5000**, da consegnare principalmente in **barre da 6 metri**, comprensiva di ogni lavorazione, provvista, **trasporti, scarico e stoccaggio dei tubi**, presso l'area di cantiere all'uopo predisposta dall'amministrazione appaltante, **pezzi speciali ed assistenza tecnica alla posa** affinché le barre di tubazione possano essere collocate in opera dagli addetti (oggetto di altro appalto), senza necessità di lavorazioni impreviste, aggiuntive o speciali da attuarsi in cantiere. Lo sviluppo presuntivo della condotta in opera è pari a **ml 870,00**.

I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato di fornitura e negli elaborati di progetto, per quantità, qualità, dimensioni e layout.

#### **Art. 2 – Importo delle prestazioni in appalto**

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura e dell'assistenza alla posa ammonta a **€ 1.027.400,00** (unmilioneventisettemilaquattrocento/00), oltre agli oneri di attuazione delle misure di sicurezza (interni ed esterni), pari a **€ 3.700,00** (tremilasettecento/00), quindi per complessivi **€ 1.031.100,00** (unmilionetrentunomilacentocento/00) + IVA in misura di legge.

L'aggiudicazione dell'appalto viene effettuata, a seguito di gara europea, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo di € 1.027.400,00 (unmilioneventisettemilaquattrocento/00), ai sensi degli art. 81, comma 1 e 82 del D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 3 - Definizioni ed interpretazioni**

Per Committente o Stazione appaltante o Amministrazione appaltante si intende la società **S.I.F.T. Società Idroelettrica Fiume Toce s.r.l.**, con sede in p.za Municipio n. 9 – Premia (VB).

Per appaltatore o impresa si intende la **ditta** che si aggiudica l'appalto di fornitura.

Per giorni si intendono giorni naturali consecutivi.

Nel caso di eventuali divergenze nella interpretazione dei diversi documenti facenti parte del contratto, il testo avrà prevalenza sui disegni, e le dimensioni scritte avranno la prevalenza sulle dimensioni in scala.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato di fornitura – disegni e relazioni.

### **Art. 4 - Condizioni di ammissibilità alla gara**

Le condizioni di ammissibilità sono fissate nel bando e nei relativi allegati. Resta inteso che con la partecipazione alla gara la ditta dichiara di ritenere remunerativi i prezzi e di aver preso completa ed esaustiva visione delle caratteristiche di posa cui sarà soggetta la condotta oggetto di fornitura, dichiarandola pienamente compatibile ed adeguata all'impiego previsto.

### **Art. 5 – Osservanza di Leggi e Decreti**

La ditta si obbliga ad osservare:

- Il presente capitolato di fornitura;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. 05/10/2010, n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";
- D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e ss.mm.ii.;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Codice Civile, Libro IV, Titolo III, Capo VII, Artt. 1655-1677;

La ditta dichiara di avere piena conoscenza delle singole norme sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 7 comma 11 della Legge 19/03/1990 n. 50 e successive integrazioni, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura della ditta e negli organi tecnici ed amministrativi.

#### **Art. 6 - Quantità**

La quantità degli elementi di fornitura è desumibile dagli elaborati allegati alla relazione tecnica e specifica di fornitura allegate. Lo sviluppo complessivo della condotta in PRFV DN 2500 è pari a circa 870 ml, con presenza di pezzi speciali elencati negli elaborati e con fornitura di tutte le curve necessarie al pieno rispetto dell'andamento plano-altimetrico progettuale.

#### **Art. 7 – Le distinte di spedizione**

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti il materiale consegnato, nonché gli estremi del contratto, il numero dell'ordine in conto contratto cui le forniture si riferiscono.

Predisposte in triplice copia, le distinte sono rimesse entro 5 giorni dalla consegna, alla stazione appaltante, anche tramite mezzo telematico o secondo le disposizioni concordate tra le parti e ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna.

La distinta di spedizione identificherà chiaramente ed in modo univoco le singole componenti di ciascuna tipologia contenute nelle varie spedizioni (tubazioni, pezzi speciali, materiale accessorio).

#### **Art. 8 – Documentazione delle consegne**

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da dichiarazioni di presa in consegna da parte dell'ente appaltante, secondo le indicazioni contrattuali.

Tanto i verbali quanto le dichiarazioni di presa di consegna debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, danneggiamenti ed inconvenienti in genere constatati in contraddittorio nei beni all'atto della consegna e della posa in opera (solo se riconducibili a difetti di fornitura).

**Art. 9 – Spese di imballaggio, trasporto e di smaltimento**

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della ditta.

Le tubazioni dovranno inoltre essere fornite con appositi dispositivi di supporto provvisori, necessari per l'appoggio a terra e lo stoccaggio delle stesse nell'area sterrata pianeggiante messa a disposizione dall'amministrazione appaltante, a salvaguardia dell'integrità della merce consegnata.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della ditta.

Ogni rifiuto di imballaggio o di materiale danneggiato prodotto al momento della consegna della condotta dovrà essere opportunamente raccolto e smaltito a termine di legge, a cura e spese dell'appaltatore.

## **CAPO 2°**

### **ACCETTAZIONE, QUALITÀ, IMPIEGO E PROVVISTA DEI MATERIALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

#### **Art. 10 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni progettuali ed essere della migliore qualità. Potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione insindacabile del direttore dei lavori o del collaudatore, che diventerà definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti danneggiati o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti restano fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 11 – Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti e obblighi dell'appaltatore**

La ditta garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna, e comunque nei termini di legge.

La ditta pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e dalla specifica tecnica, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto.

Entro 10 giorni dal ricevimento della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico - prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, la ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione, applicherà la penale di cui all'art 22. Nel caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre ditte, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la forn-

tura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo alla ditta.

#### **Art. 12 - Materiali e provviste in genere**

Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.

Se la Direzione Lavori, a proprio motivato esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l'impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. L'Amministrazione appaltante provvederà direttamente, a spese dell'Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la corretta riuscita della fornitura.

#### **Art. 13 – Tubazioni in PRFV oggetto di fornitura**

L'appalto prevede la fornitura di una condotta DN 2500 in PRFV - PN  $\geq 2$  – SN  $\geq 5000$ , principalmente in barre da 6 metri, comprensiva di ogni lavorazione, provvista, trasporti, scarico e stoccaggio dei tubi presso l'area di cantiere, pezzi speciali ed assistenza tecnica affinché le barre di tubazione possano essere collocate in opera dagli addetti alla posa (oggetto di altro appalto), senza necessità di lavorazioni imprevedute, aggiuntive o speciali da attuarsi in cantiere, il cui eventuale onere si intenderà a carico del fornitore della tubazione qualora la lavorazione sia riconducibile a difetti di fornitura.

Le tubazioni dovranno corrispondere alle specifiche tecniche di seguito elencate o riportate nella "Relazione tecnica e Disciplinare di fornitura" allegato al progetto, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione e collaudo di condotte funzionanti in pressione o a gravità, realizzate con tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, in stabilimenti ubicati all'interno dell'UE, secondo la norma europea UNI EN 1796 (Sistemi di tubazioni in PRFV per trasporto di acqua, con o senza pressione).

##### ***Caratteristiche costruttive dei tubi***

La parete delle tubazioni sarà formata da più strati che dovranno costituire un unico elemento strutturale. In particolare, il tubo sarà costituito da:

##### ***1 Strato protettivo interno (liner)***

Questo strato deve essere costituito da pura resina, senza presenza di fibre e/o inerti, ed avere uno spessore complessivo non inferiore a 1,3 mm. Deve essere privo di difetti come screpolature ed incrinature e non deve presentare cavità o bolle d'aria.

Il valore di rugosità ammesso è  $\leq 0,01$  mm.

Il valore di abrasione risultante dal relativo test (test di Darmstadt), effettuato secondo le norme DIN 19565 a 100.000 cicli, deve essere  $\leq 0,35$  mm, senza affioramento di fibre. A 500.000 cicli è ammesso un valore di abrasione superiore, ma sempre senza affioramento di fibre.

### **2 Strato centrale**

Come rinforzi di fibra si possono utilizzare fili tagliati. Questo strato potrà essere costituito, oltre che da fibre di vetro + resina, anche da elementi inerti e cariche minerali (sabbia, carbonati etc.).

### **3 Strato protettivo esterno**

Questo strato dello spessore minimo di 1 mm, deve essere costituito da resina ed inerti, ed essere pertanto privo di fibre. Lo strato protettivo esterno deve essere resistente ai raggi UV.

## **Caratteristiche tecniche**

Le tubazioni saranno verificate secondo quanto previsto dalle norme EN 1796.

### **1 Dimensioni**

I tubi previsti in fornitura avranno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- Diametro Nominale DN 2500 mm
- Lunghezza non superiore a m 6 circa
- Spessore non inferiore a 35 mm

Il diametro esterno della totalità dei tubi oggetto della fornitura deve essere costante e calibrato per tutta la lunghezza del tubo, onde consentire l'utilizzo in fase di posa di ogni spezzone di tubo tagliato, ma soprattutto per rendere possibili a posteriori eventuali interventi di manutenzione, consentendo il montaggio dei giunti su qualsiasi tubo ed in qualsiasi punto della condotta.

### **2 Resistenza alla pressione**

Le tubazioni e relativi sistemi di giunzione dovranno garantire una pressione nominale di esercizio in opera pari a PN 02 bar (valore minimo).

### **3 Resistenza meccanica trasversale – rigidità**

Le tubazioni e relativi sistemi di giunzione dovranno garantire una RIGIDITÀ  $RG \geq 5.000$  N/m<sup>2</sup> (valore minimo).

## **Giunti**

I tubi oggetto di fornitura saranno collegati con giunti a tenuta idraulica.

Tali giunti dovranno mantenere inalterate le doti di tenuta anche con disallineamento ed angolazione tra gli assi dei tubi adiacenti, fino ad angolazioni tali da consentire la creazione di curve ad ampio raggio. Tale caratteristica andrà certificata dai relativi test, effettuati secondo le norme EN 1796 e EN 1119, come specificato al successivo punto.

I suddetti valori di angolazione potranno essere incrementati secondo le indicazioni fornite dal produttore, tagliando diagonalmente l'estremità dei tubi, ma con garanzia della perfetta tenuta idraulica.

Il giunto deve inoltre consentire un movimento relativo longitudinale da entrambi i lati pari ad almeno lo 0.3% della lunghezza totale del tubo.

## **Marcatura**

La marcatura dei tubi deve permettere la completa rintracciabilità, e comprendere:

- Diametro nominale: DN2500;

- Pressione nominale minima: PN 2 bar;
- Rigidità trasversale minima: RG 5000 Pa;
- Anno, mese e lotto di fabbricazione;
- Numero di serie progressivo con identificativo planimetrico;
- Marchio di fabbrica.

### ***Prove di controllo e accettazione***

Le prove, da effettuare a temperatura ambiente su provini costituiti, secondo i casi, da tubi della lunghezza originale o da spezzoni di tubo, si possono dividere nei seguenti tipi:

#### ***1 Esame visivo***

Mirerà ad accertare che:

- il "liner" interno abbia superficie liscia ed uniforme, sia esente da fibre di vetro, cricche, inclusioni di corpi estranei, bolle d'aria e crateri, e vi sia rispondenza con quanto previsto per il liner;
- lo strato protettivo esterno presenti una superficie regolare e liscia, senza fibre in superficie.

#### ***2 Prova di resistenza a pressione***

Verrà eseguita secondo le norme EN 1796 e EN 1394; la resistenza a pressione rilevata dal test dovrà essere tale da garantire, in base alle curve di regressione specifiche fornite dal produttore, un fattore di sicurezza a 50 anni  $\geq 2$ , rapportato alla pressione nominale della condotta.

#### ***3 Prova di schiacciamento ai piatti paralleli***

Verrà eseguita secondo norme EN 1796 e EN 1228 o equivalenti.

#### ***4 Prova di tenuta dei giunti***

Il produttore dovrà fornire i certificati di test effettuati, secondo la norma EN 1119 o equivalenti, su giunti del medesimo tipo utilizzato nella fornitura, per fasce di diametri e per medesime classi di pressione o superiori.

**CAPO 3°**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA FORNITURA**  
**E MODALITA' DI VALUTAZIONE**

**Art. 14 - Osservanza del capitolato generale**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale d'appalto, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato speciale.

Il suddetto capitolato generale viene qui richiamato come se fosse integralmente trascritto.

**Art. 15 - Modalità di pagamento**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto sull'importo relativo alla fornitura, al raggiungimento, rispettivamente, del 30%, 60% e 100% dei quantitativi effettivamente forniti in cantiere ed accertati dalla direzione lavori, a seguito di Stati di Avanzamento della Fornitura, redatti solo a seguito dell'accettazione provvisoria dei materiali a cura del direttore dei lavori, esperiti secondo le modalità di cui al presente capitolato, sulla base di certificati di pagamento essere emessi dal responsabile del procedimento appenaverrà raggiunto l'importo sopra fissato ed in ogni caso non oltre quarantacinque giorni dal verificarsi di tale circostanza, previa rimessa di regolare fattura.

Il pagamento della rata di saldo, pari al corrispondente importo per l'assistenza alla posa e disposto previa garanzia fidejussoria, deve avvenire non oltre in novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori di posa delle tubazioni.

Il termine per disporre il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

A ciascuna fattura dovrà essere allegato originale o copia resa conforme del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) con validità non superiore a tre mesi. Il suddetto certificato può essere sostituito da apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'a ditta affidataria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto versamento regolare dei contributi previdenziali ed assicurativi, in carenza del quale provvederà la stazione appaltante prima di provvedere alla liquidazione della fattura stessa.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura presso il Servizio comunale competente per la liquidazione (salvo proroga di cui sopra per richiesta D.U.R.C.).

**Art. 16 - Non ammissibilità della variazione dei prezzi e compensazione.**

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs 163/06 non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

### **Art. 17 - Documenti facenti parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- Allegato A Lettera d'invito alla gara
- Allegato B Copia dell'offerta della ditta e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto
- Allegato C verbale di aggiudicazione della gara
- Allegato D capitolato speciale per la fornitura
- Allegato E analisi del prezzo di fornitura
- Allegato F cronoprogramma
- Allegato G Progetto esecutivo delle forniture, così costituito:
  - Relazione e specifica tecnica (disciplinare) di fornitura
  - Tav. 1 Corografia generale impianto e area di stoccaggio tubazioni
  - Tav. 2 Corografia di dettaglio tracciato condotta e sezioni trasversali caratteristiche
  - Tav. 3 Profilo longitudinale di posa condotta e sezioni tipo

### **Art. 18 - Cauzione provvisoria**

L'offerta da presentare per l'affidamento delle forniture sarà corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo delle forniture, da presentare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

### **Art. 19 - Cauzione definitiva**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, deve costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo delle forniture a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa.

In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Nel caso invece di ribasso superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La cauzione definitiva dovrà essere depositata alla Tesoreria comunale, secondo le norme e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata.

Detta cauzione sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'approvazione del collaudo, ma anche dopo tale approvazione resterà in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori di posa delle tubazioni fornite.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

#### **Art. 20 - Stipula del contratto**

La stipula del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 35 (trentacinque) giorni dalla data della comunicazione all'appaltatore di accettazione dell'offerta. Nel contratto di appalto il committente potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione ai materiali da fornire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente capitolato speciale d'appalto o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per

iscritto dall'appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 C.C., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia vigente.

La committente si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, il committente potrà recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

#### **Art. 21 – Tempo per l'ultimazione e luogo di consegna della fornitura**

La consegna della fornitura dovrà essere avviata entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo all'aggiudicazione e conclusa entro il 90° (novantesimo) giorno seguente la medesima data.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui al presente capitolato.

I termini di consegna si intendono comprensivi del trasporto, sollevamento e scarico in prossimità del cantiere in Premia (VB), nel luogo indicato dall'amministrazione e all'uopo predisposto a cura della stessa, come indicato all'elaborato grafico allegato al presente progetto di fornitura.

L'ultimazione della fornitura, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Per quanto riguarda le prestazioni relative all'assistenza, il contratto si intende esteso per tutta la durata dei lavori di posa delle tubazioni (230 giorni) che inizieranno successivamente al completamento della fornitura.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le forniture, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il sito destinato allo scarico e stoccaggio delle tubazioni sarà predisposto dall'amministrazione appaltante in un area sterrata pianeggiante situata nelle vicinanze del cantiere di posa, non interferente con quest'ultimo, opportunamente livellata e dotata di recinzione da cantiere con cancellata d'accesso. L'area in questione, ubicata in sponda destra del fiume Toce, tra le località Piedilago e Cadarese nel comune di Premia, sarà raggiungibile direttamente dalla Strada Statale n. 659 "Valli Antigorio e Formazza", alla progressiva km 20+000 circa.

Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ente appaltante, il sito di stoccaggio temporaneo non fosse disponibile alle date previste per la consegna si procederà a definire in accordo con la ditta le nuove date di consegna. Nell'evenienza la ditta si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo di consegna della fornitura.

Prima dell'inizio delle consegne dei materiali, con esclusivo riferimento alle lavorazioni necessarie allo scarico e stoccaggio dei materiali presso l'area di deposito temporaneo, l'appaltatore deve consegnare all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte

alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS) previsto dall'art. 18, comma 8, della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le ditte operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle ditte subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Resta a carico dell'appaltatore la gestione e la guardiania dell'area di stoccaggio sino al termine del periodo di fornitura dei materiali; successivamente tali oneri passeranno in carico alla ditta appaltatrice dei lavori di posa della condotta.

L'amministrazione, nelle more dell'espletamento della gara per l'appalto dei lavori di posa delle tubazioni, si riserva di prorogare la scadenza del contratto per un periodo di 6 (sei) mesi.

#### **Art. 22 – Penalità per il ritardo**

Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione della fornitura oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

La stessa penale verrà applicata in caso di ritardo, rispetto ai tempi previsti, nella consegna delle componenti sostitutive dei materiali scartati a giudizio della direzione lavori o del collaudatore per deterioramento, difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal presente capitolato.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori o dal collaudatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla ditta, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

#### **Art. 23 - Controversie**

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territorialmente competente di Verbania.

#### **Art. 24 - Collaudo**

Il collaudo di accettazione della fornitura deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal capitolato speciale d'appalto dallo stesso richiamati, sia in fase di fornitura completata, sia in fase di messa in opera definitiva (esercizio).

Il collaudo della fornitura sarà eseguito dal direttore dei lavori alla presenza della ditta fornitrice delle tubazioni, della ditta esecutrice dei lavori di posa in opera delle stesse, all'uopo incaricati e del responsabile del procedimento.

Alle operazioni di collaudo la ditta può farsi rappresentare da propri incaricati.

L'assenza di rappresentanti degli appaltatori è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di accettazione sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati delle ditte.

Il collaudo della fornitura verrà effettuato presso l'area di stoccaggio dove è avvenuta la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione della stessa.

In seguito al collaudo, il materiale stoccato verrà consegnato, con verbale in contraddittorio redatto dal direttore dei lavori, alla ditta appaltatrice della posa che si prenderà carico anche della gestione e della guardiania dell'area di stoccaggio.

Il collaudo definitivo della fornitura sarà redatto contestualmente a quello dei lavori di posa della condotta poiché la ditta fornitrice è vincolata sino a tale scadenza dalle prestazioni relative all'assistenza.

#### **Art. 25 - Metodologie di collaudo**

La commissione di collaudo potrà sottoporre ad esame, a loro scelta ed in maniera oculata, le quantità di prodotti che ritiene opportuno, senza che la ditta possa elevare contestazioni o pretese e/o richiedere tutte le certificazioni considerate necessarie.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico della ditta, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

La ditta si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.

#### **Art. 26 - Risultati di collaudo**

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti, verifiche delle certificazioni sulle caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali oggetto di fornitura, possono:

- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate anche dopo la posa in opera.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati.

La ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla

data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove la ditta non abbia presenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 22 del presente capitolato.

L'Ente appaltante non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Il collaudo regolare non implica la dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai responsabili dell'amministrazione destinataria una volta esperite con esito favorevole le procedure di collaudo.

#### **Art. 27 - Piano di sicurezza e coordinamento**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il Piano di sicurezza e di coordinamento predisposto, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dal Coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'appaltatore può presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, all'amministrazione, al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

In nessun caso le eventuali integrazioni del Piano di sicurezza e coordinamento possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

#### **Art. 28 - Piano operativo di sicurezza**

Ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'amministrazione, e mette a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con i contenuti di cui all'allegato XV del medesimo decreto legislativo.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

### **Art. 29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le maestranze operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle ditte esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei contenuti dei piani di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 30 - Coperture assicurative**

L'appaltatore è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative.

#### *a) Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione*

La polizza stipulata deve prevedere l'obbligo a tenere indenne il committente, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, ed il contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

– Fornitura di materiali € 1.237.320,00

(rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente la condotta realizzata con i materiali forniti e assicurati);

– Opere di posa € 1.500.000,00

(rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza di difetti dei materiali forniti e assicurati).

#### *b) Copertura assicurativa della responsabilità civile durante la fornitura dei materiali*

La polizza stipulata deve prevedere l'obbligo a tenere indenne il contraente, nei limiti dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione all'appalto, che si siano verificati durante la fornitura.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad 2.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori di posa delle tubazioni risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia delle polizze almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle suddette polizze.

Qualora durante la fornitura dei materiali avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre, per la stazione appaltante, le conseguenze dannose.

Sono a carico del fornitore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

### **Art. 31 - Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera**

I fornitori delle varie componenti garantiscono l'opera realizzata per un periodo di 24 mesi con decorrenza dalla data di emissione del verbale di accettazione definitiva. Nel caso in cui venissero riscontrati dei difetti entro il periodo di garanzia, l'appaltatore provvederà a sua cura e spese alle necessarie riparazioni o sostituzioni dei pezzi riconosciuti difettosi, ripristinando il corretto funzionamento della parte di impianto di sua spettanza senza per questo pretendere compensi o riconoscimento alcuno. Per tutte le parti sostituite, riparate o modificate, il periodo di garanzia si intende prolungato di altri 24 mesi a partire dalla data della rimessa in servizio.

La garanzia per i danni causati da difetti occulti dei materiali e/o delle apparecchiature utilizzati nell'impianto o ad esso incorporati, funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data di emissione del verbale di accettazione definitiva e comprenderà, in ogni caso a carico dell'appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E fatto salvo il diritto del

committente al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti ed ai lavori di cui sopra.

L'appaltatore dovrà garantire quale unico responsabile, singolarmente o in solido con i subfornitori, la buona qualità dei materiali.

Gli eventuali guasti verranno segnalati all'appaltatore per iscritto precisando la natura dell'inconveniente e fornendo il maggior numero di informazioni possibili.

Gli interventi di riparazione da parte dell'appaltatore dovranno avere inizio entro e non oltre le 24 ore dall'avvenuta ricezione della segnalazione del guasto.

La garanzia decadrà nel caso di impiego anomalo dell'impianto al di fuori delle prestazioni dichiarate e degli scopi per i quali è stato progettato ed in modo particolare per errori o negligenze dell'utilizzatore, nonché per rotture o guasti dovuti ad urti o azionamenti impropri. La garanzia decadrà anche nel caso di eventuali interventi o modifiche da parte del committente o di persone non autorizzate dall'appaltatore e nel caso vengano utilizzati ricambi non originali o non conformi alle specifiche tecniche.

#### **Art. 32 - Programma esecutivo**

L'appaltatore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Al fine di evitare interferenze e ritardi, il programma esecutivo deve obbligatoriamente prevedere le date vincolanti evidenziate nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

#### **Art. 33 - Subappalto**

La ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e dagli artt. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010.

A norma dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e degli artt. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010, l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che la ditta appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che la ditta appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la stazione appaltante conte-

stualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dalla ditta subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle ditte, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- che non sussista nei confronti della ditta affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. Per la verifica di tale requisito la ditta appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.i.;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto la ditta appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con la ditta affidataria del subappalto o del cottimo;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto la ditta appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dalla ditta subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui la ditta subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori.

La ditta assuntrice del subappalto deve presentare tutta la documentazione prevista dalla normativa antimafia vigente per l'acquisizione della prescritta certificazione prefettizia relativa A norma dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 170 del D.P.R. n. 170/2010 la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2%

dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad € 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo la ditta appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

La ditta appaltatrice dovrà garantire che le ditte subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 la ditta appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.

La ditta che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 in materia di trasmissione di documentazione all'amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.

La ditta, in qualità di subappaltatore, nell'ambito del contratto sottoscritto assume tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

#### **Art. 34 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie nascenti dall'appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno demandate alla giurisdizione ordinaria.

#### **Art. 35 - Risoluzione del contratto**

L'amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione è fatta alla ditta appaltatrice dal responsabile del procedimento; contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte del direttore dei Lavori dello stato di consistenza dei materiali già forniti che devono essere presi in consegna dallo stesso con conseguente immissione dell'amministrazione nel possesso dell'area di stoccaggio. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali e di quanto altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio della fornitura, si procederà all'indicazione dei materiali esistenti nell'area di stoccaggio che dovranno essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione stessa.

In caso, a seguito della rescissione del contratto, per il completamento della fornitura non si riesca a reperire sul mercato materiale simile a quello già fornito ed idoneo all'utilizzo previsto, l'amministrazione provvederà alla richiesta danni ai sensi dell'art. 138, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Con la sottoscrizione del contratto la ditta appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.

All'atto dell'immissione nel possesso dell'area di stoccaggio, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante dell'amministrazione ed il rappresentante della ditta appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato della fornitura ed all'inventario del materiale a piè d'opera in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento della ditta appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'amministrazione, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dalla ditta secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:

- Inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo successivo;
- Intervenuta emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27.12.1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della L. 31.05.1965 n. 575;
- Intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dell'appaltatore per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- Intervenuta decadenza, nei confronti dell'appaltatore, dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informativo;
- Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciati dall'appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in sede d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto, ovvero venir meno, in capo all'appaltatore stesso, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- Cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Salvo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso;
- Mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;

- Cessazione dell'attività o sottoposizione dell'Aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvi i casi previsti dall'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- Violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

#### **Art. 36 - Obblighi di riservatezza**

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transiteranno per i dispositivi di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle opere appaltate.

L'obbligo di cui sopra si estende, altresì, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto; non riguarda invece i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche sviluppate o realizzate dall'appaltatore in esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'appaltatore potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum le attività svolte per l'amministrazione, purché tale citazione non violi gli obblighi di riservatezza imposti dal presente articolo.

#### **Art. 37 - Consenso al trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:

- I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'amministrazione connesse all'esecuzione del contratto;
- Il conferimento dei predetti dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte dell'appaltatore non consentirà l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto;
- I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'amministrazione per ragioni di servizio; i dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti se non in forza di disposizioni normative;
- Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche e verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- Titolare del trattamento è l'amministrazione del comune di Premia;
- I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'amministrazione per le suddette finalità.